

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

Art. 6

1.

(ABROGATO)

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

2 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

3 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999